



Le Condizioni generali di Polizza sono state redatte in osservanza delle linee guida "Contratti semplici e chiari" del Tavolo tecnico ANIA - ASSOCIAZIONE CONSUMATORI - ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI del 6 febbraio 2018

(VERSIONE N. O2INV06 - VIT-01 EDIZIONE 31/10/2022)

Condizioni generali di Polizza

SOMMARIO

DELLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

CAPITOLO 1: OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1.	Il Contratto.....	4
2.	Il Contraente e l'Assicurato.....	4
3.	Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato.....	4
4.	Conclusioni del Contratto e decorrenza della Copertura assicurativa.....	4
5.	Revoca della Proposta e Recesso.....	5
6.	Durata del Contratto.....	5
7.	Ipotesi di estinzione del Contratto.....	5

CAPITOLO 2: IL VOSTRO INVESTIMENTO

8.	I supporti d'investimento.....	6
8.1.	Fondo interno Dedicato.....	6
8.2.	Fondi Esterni.....	8
8.3.	Fondi Interni Collettivi.....	9
8.4.	Fondo Generale.....	10
9.	Valuta di riferimento.....	10
10.	Calcolo del valore unitario della quota.....	10
11.	Calcolo del patrimonio dei supporti sottostanti al Contratto.....	11
12.	Calcolo del valore di riscatto.....	12
12.1.	Valore di riscatto in caso di investimenti in un Fondo Interno Dedicato, in un Fondo Interno Collettivo e/o in fondi esterni.....	12
12.2.	Valore di riscatto in caso di investimento nel Fondo Generale.....	13
12.3.	Attivi a ridotta liquidità.....	14
13.	Costi.....	14
13.1.	Costi gravanti direttamente sul Contraente.....	14
13.2.	Costi gravanti sui supporti d'investimento.....	15

CAPITOLO 3: DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

14.	Prestazioni assicurative.....	17
14.1.	Prestazioni caso vita.....	17
14.2.	Prestazioni caso decesso.....	17
14.3.	Prestazione Opzionale.....	17
14.4.	Modalità di attivazione della Copertura assicurativa Opzionale.....	18
15.	Premi di rischio.....	18
16.	Variazione della Copertura assicurativa.....	19
17.	Esclusioni dalla Copertura assicurativa.....	19
18.	Pagamento della Prestazione assicurativa.....	20
19.	Clausola beneficiaria.....	20
20.	Liquidazione delle prestazioni.....	21

CAPITOLO 4: ANDAMENTO DEL VOSTRO CONTRATTO

21.	Facoltà contrattuali	22
22.	Istruzioni del Contraente.....	23
23.	Comunicazioni	23
24.	Regime fiscale del Contratto.....	24
25.	Modifiche del Contratto.....	24
26.	Reclami	24
27.	Legge applicabile e foro competente.....	24
28.	Prescrizione	25
29.	Conflitti di interesse	25
30.	Entrata in vigore.....	25
GLOSSARIO.....		26

CAPITOLO 1

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. IL CONTRATTO

CARDIF PRIVATE INSURANCE ITALIA è un Contratto di assicurazione di tipo multiramo, che prevede prestazioni assicurative per il caso vita (a scadenza) e per il caso morte dell'Assicurato.

Il Premio minimo iniziale per la sottoscrizione del prodotto è:

- di EUR 100.000,00
- di EUR 250.000,00 in caso di investimento in un Fondo Interno Dedicato.

Le prestazioni del Contratto sono collegate al rendimento/valore dei fondi sottostanti (cfr. art. 14).

2. IL CONTRAENTE E L'ASSICURATO

Il Contraente può essere una persona fisica o giuridica.

In caso di Contraente persona fisica, il Contratto può essere sottoscritto da uno o due Contraenti.

In tale ultimo caso, i due Contraenti devono essere uniti in matrimonio e tutti i diritti e le facoltà derivanti dal Contratto dovranno essere esercitati congiuntamente; le comunicazioni effettuate dalla Compagnia all'indirizzo indicato dai Contraenti nella Proposta o, in mancanza, all'indirizzo di uno dei due Contraenti, saranno efficaci nei confronti di entrambi.

In caso di Contraente Persona giuridica, il Contratto può avere un solo Contraente.

Il Contratto può essere stipulato sulla vita del Contraente o sulla vita di un terzo. In quest'ultimo caso, il Contratto non è valido se l'Assicurato o un suo rappresentante non danno il consenso alla conclusione del Contratto.

In assenza di indicazione esplicita il Contraente coinciderà con l'Assicurato.

L'Assicurato non deve aver compiuto, alla data di conclusione del Contratto, 85 (ottantacinque) anni.

Il Contratto può prevedere l'indicazione di **uno o due Assicurati**. In tal caso, la Prestazione assicurativa sarà erogata in occasione del decesso, che si verifica per primo, tenendo in considerazione l'età dell'Assicurato più anziano, alla data dell'Evento assicurato.

Qualora il Contraente sia una Persona giuridica è possibile indicare un solo Assicurato.

3. LE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che, se conosciute, avrebbero indotto la Compagnia a non prestare il suo consenso o a non prestarlo alle medesime condizioni, la stessa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile italiano, avrà diritto:

1. nel caso di dolo o colpa grave:
 - a impugnare il Contratto e richiederne l'annullamento nel termine di tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze;
 - in ogni caso, qualora il decesso dell'Assicurato si verifichi prima del decorso del termine di tre mesi previsto per l'impugnazione, a limitare la Prestazione dovuta al Valore raggiunto dal Contratto.
2. negli altri casi:
 - a recedere dal Contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze;
 - a ridurre la Prestazione dovuta in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

4. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DECORRENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Il Contratto si conclude il giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza dell'accettazione da parte della Compagnia della Proposta di assicurazione ovvero abbia ricevuto le Condizioni particolari, anche su supporto durevole non cartaceo (e.g. elettronico) o tramite sito internet, qualora il Contraente abbia specificamente indicato alla Compagnia di scegliere una fra queste modalità.

La Copertura assicurativa decorre dalla Data di Decorrenza, a condizione che la Compagnia :

- 1) abbia accettato il rischio, previo esame della documentazione medica richiesta; e
- 2) abbia incassato il Premio.

La Compagnia trasmette al Contraente le Condizioni particolari, anche su supporto durevole non cartaceo (e.g. elettronico) o tramite sito internet, qualora il Contraente abbia specificamente indicato alla Compagnia di scegliere una fra queste modalità, che contengono le seguenti informazioni:

- l'indicazione del Contraente, dell'Assicurato e del Beneficiario;
- la Copertura assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato.
- la Data di decorrenza del contratto;
- l'importo del Premio lordo versato, l'ammontare delle spese, il Premio netto investito;
- le spese di gestione.

5. REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO

5.1. REVOCA DELLA PROPOSTA

Il Contraente può revocare la Proposta finché il Contratto non è concluso, dandone comunicazione a mezzo raccomandata a/r, o tramite email a mezzo PEC, contenente gli elementi identificativi della Proposta, trasmessa all'indirizzo della Compagnia.

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, provvede al rimborso integrale del Premio già versato. Ai fini dell'efficacia della revoca, fa fede la data di spedizione della raccomandata o della email a mezzo PEC, da parte del Contraente.

5.2. RECESSO

Il Contraente ha facoltà di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del Contratto. L'intenzione di recedere dovrà essere comunicata alla Compagnia, a mezzo lettera raccomandata a/r, allegando l'originale dei documenti contrattuali in possesso del Contraente. Entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Compagnia rimborsa al Contraente il Valore raggiunto dal Contratto, calcolato in base all'art. 12, al netto dei Costi di ingresso nonché dei Costi di gestione amministrativa e dei Premi di rischio relativi al periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di recesso.

6. DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto può essere **a vita intera** o **a durata determinata**.

Se il Contratto è a vita intera, la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato.

In caso di Contratto a durata determinata, esso può avere una durata da minimo 5 anni a massimo 30 anni, a seconda della scelta effettuata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta di assicurazione.

In assenza di specifica scelta in tal senso da parte del Contraente, il Contratto si ritiene sottoscritto a vita intera.

7. IPOTESI DI ESTINZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si scioglie nelle seguenti ipotesi:

- riscatto totale;
- decesso dell'Assicurato;
- mancato pagamento dei Premi di rischio;
- scadenza del termine pattuito;
- recesso dal Contratto.

CAPITOLO 2

IL VOSTRO INVESTIMENTO

8. I SUPPORTI DI INVESTIMENTO

Il Contraente può investire nei supporti di investimento di seguito descritti.

Il Contratto si considera multiramo in quanto consente al Contraente di scegliere di investire in parte nel Fondo Generale e in parte in supporti privi di garanzia di capitale.

Si precisa che una parte del Premio versato dal Contraente viene utilizzata dalla Compagnia per far fronte ai rischi demografici previsti dal Contratto, e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del Contratto, **non concorre alla formazione del capitale investito nel Contratto.**

8.1. FONDO INTERNO DEDICATO

NOZIONE

Un Fondo Interno Dedicato è un fondo assicurativo costituito dalla Compagnia in conformità alla normativa vigente nel Granducato di Lussemburgo.

Trattandosi di un fondo costituito ad hoc, non sono disponibili indicazioni sulla performance storica.

Il Premio da investire in un Fondo Interno Dedicato non può essere inferiore a 250.000 EUR.

Gli attivi sottostanti un Fondo Interno Dedicato sono di proprietà della Compagnia.

In caso di liquidazione della Compagnia, il Contraente dispone del privilegio comune a tutti gli assicurati, in conformità all'art. 253-1 e seguenti della legge lussemburghese del 7 dicembre 2015 in materia di assicurazioni così come successivamente modificata ed integrata.

NOTA BENE

Una compagnia di assicurazioni lussemburghese dispone di due tipi di patrimoni: da una parte il patrimonio netto della compagnia (c.d. "patrimonio libero") e, dall'altra parte, gli attivi sottostanti i contratti di assicurazione vita e i contratti di capitalizzazione (c.d. "patrimonio distinto").

Qualora il Commissariat aux Assurances accerti che una compagnia di assicurazioni non è più in grado di onorare gli impegni assunti nei confronti dei propri clienti, può richiedere il blocco degli attivi che si

trovano in deposito presso i vari istituti di credito. In tal caso, il Commissariat aux Assurances potrà dare istruzioni alle banche e ai gestori finanziari di continuare a gestire tali attivi.

Nel caso in cui la situazione di difficoltà finanziaria persista e porti all'eventuale liquidazione della compagnia di assicurazioni, i clienti hanno a disposizione un privilegio sugli attivi depositati, (patrimonio distinto), che garantisce loro maggior tutela rispetto alla eventuale insolvenza della compagnia.

Tale privilegio prevale, infatti, su tutti i privilegi degli altri creditori, inclusi i privilegi del Tesoro Pubblico lussemburghese, degli organi di previdenza sociale e dei dipendenti della Compagnia. È opportuno notare infine che il privilegio in parola è comune a tutti i clienti. In caso di insufficienza del patrimonio distinto, i clienti godono di un privilegio sul patrimonio libero della compagnia di assicurazioni.

Per ciascun Fondo Interno Dedicato collegato al Contratto, il Contraente ha il diritto di ricevere i documenti informativi specifici ("DIS") previsti dalla Circolare 15/3 del Commissariat aux Assurances così come successivamente modificata ed integrata.

Tali documenti possono essere richiesti gratuitamente presso la sede legale della Compagnia e sono consegnati o messi a disposizione senza alcun costo per il Contraente prima dell'investimento nei Fondi Interni Dedicati interessati, anche su supporto durevole non cartaceo, all'indirizzo email che il Contraente ha indicato o indicherà per la ricezione delle eventuali comunicazioni a lui destinate.

Inoltre, tali documenti sono sempre disponibili sul sito Internet della Compagnia www.cardifluxvie.com o all'interno dell'apposita area riservata e-Club.

Il Contraente ha altresì il diritto di ricevere, con cadenza annuale, a titolo gratuito e su richiesta, una versione aggiornata dei documenti contestualmente alla comunicazione annuale sull'andamento del Contratto.

Più specificatamente, il Contraente può chiedere di essere informato sull'ultima performance annuale dei Supporti di investimento collegati al suo Contratto.

Si invita il Contraente a leggere attentamente, prima della sottoscrizione o del versamento del Premio, i documenti informativi specifici relativi a ciascun Supporto di investimento in cui desidera investire.

GESTIONE

Per ciascun Fondo Interno Dedicato la Compagnia conferisce ad un determinato Gestore un mandato di gestione discrezionale degli attivi sottostanti. Il Gestore esercita tale mandato in conformità alla politica di investimento prescelta dal Contraente e nel rispetto delle regole di investimento lussemburghesi (in particolare, quelle previste nella Lettre circulaire 15/3 così come successivamente modificata ed integrata). **In ogni caso la Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile per le attività poste in essere dal Gestore, salvo in caso di dolo o colpa grave.**

In particolare, per ogni Fondo Interno Dedicato, la politica di investimento potrà definire:

- le classi degli attivi sottostanti ;
- il Gestore;
- la strategia d'investimento;
- la Banca depositaria.

Si fa presente che, in base alle suddette regole di investimento lussemburghese, **il Gestore potrà investire in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazione sulla vita o non rispettando i limiti di concentrazione ivi previsti.**

In caso di gravi omissioni o inadempimenti del Gestore nello svolgimento del mandato conferito, la Compagnia si riserva la facoltà di intervenire nella gestione del Fondo Interno Dedicato nonché di sostituire il Gestore medesimo, dandone comunicazione scritta al Contraente.

ESEMPIO DI DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE QUOTE E CALCOLO DEL VALORE QUOTE:

- premio versato: 1.000.000 EUR
- spese d'ingresso: 10.000 EUR (1%)
- premio effettivamente investito nel Fondo Interno Dedicato: 990.000 EUR (1.000.000 EUR - 10.000 EUR)
- numero di quote di Fondo Interno Dedicato attribuite al Contratto = 1.000
- valore della quota di Fondo Interno Dedicato al momento dell'investimento = 990 EUR

Il Gestore può delegare a terzi l'attività di gestione, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile.

DEPOSITO

Per ciascun Fondo Interno Dedicato la Compagnia nomina una Banca Depositaria che provvederà alla custodia degli attivi sottostanti.

La Compagnia non presta alcuna garanzia sulla solvibilità della Banca Depositaria.

In caso di gravi omissioni o inadempimenti della Banca Depositaria, la Compagnia si riserva la facoltà di sostituire la Banca Depositaria medesima, dandone comunicazione scritta al Contraente.

MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Il Premio, al netto delle spese d'ingresso, viene convertito in quote del Fondo Interno Dedicato, entro i 3 giorni lavorativi successivi dalla Data di decorrenza del contratto. Ciascuna quota rappresenta una frazione del Fondo Interno Dedicato.

Il numero di quote attribuite al Contratto, moltiplicato per il loro valore unitario alla Data di valorizzazione, corrisponde al Valore raggiunto del Contratto. Il numero delle quote del fondo attribuite a seguito del versamento effettuato e il loro valore unitario alla data di conversione, nonché il giorno cui tale valore si riferisce sarà oggetto di una prima comunicazione relativa all'investimento inviata dalla Compagnia al Contraente.

Se il patrimonio netto del Fondo Interno Dedicato aumenta, per effetto dell'incremento di valore degli attivi sottostanti, il valore delle quote, in cui il Fondo Interno Dedicato si suddivide, aumenta proporzionalmente e, di conseguenza, aumenta anche il Valore raggiunto dal Contratto.

Per contro, quando il valore degli attivi sottostanti diminuisce, il valore delle quote in cui il Fondo Interno Dedicato si suddivide diminuisce proporzionalmente e, di conseguenza, diminuisce anche Valore raggiunto del Contratto.

Salva diversa specifica pattuizione, la Compagnia **non presta alcuna garanzia** per l'investimento nei Fondi Interni Dedicati.

Il Contraente o i Beneficiari potrebbero pertanto ricevere, al momento del riscatto o dell'Evento assicurato, un importo inferiore al Premio versato.

8.2. FONDI ESTERNI

NOZIONE

Il Premio può essere investito in uno o più Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, quali i Fondi comuni d'investimento o le SICAV, che **il Contraente sceglie tra quelli elencati nella lista contenuta nell'Allegato 1 in base alle proprie esigenze, obiettivi di investimento e profilo di rischio**. In ogni caso la Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile per le attività poste in essere dal Gestore, salvo in caso di dolo o colpa grave.

INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI ESTERNI

Per ciascun Fondo Esterno collegato al Contratto, il Contraente ha il diritto di ricevere i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (Key Investor Information Document, "KIID") o i documenti informativi specifici ("DIS") previsti dalla Circolare 15/3 del Commissariat aux Assurances così come successivamente modificata ed integrata.

Tali documenti possono essere richiesti gratuitamente presso la sede legale della Compagnia e sono consegnati o messi a disposizione senza alcun costo per il Contraente prima dell'investimento nei Fondi Esterni interessati, anche su supporto durevole non cartaceo, all'indirizzo email che il Contraente ha indicato o indicherà per la ricezione delle eventuali comunicazioni a lui destinate.

Inoltre, tali documenti sono sempre disponibili sul sito Internet della Compagnia www.cardifluxvie.com o all'interno dell'apposita area riservata e-Club.

Il Contraente ha altresì il diritto di ricevere, con cadenza annuale, a titolo gratuito e su richiesta, una versione aggiornata dei documenti contestualmente alla comunicazione annuale sull'andamento del Contratto.

Più specificatamente, il Contraente può chiedere di essere informato sull'ultima performance annuale dei Supporti di investimento collegati al suo Contratto.

Si invita il Contraente a leggere attentamente, prima della sottoscrizione o del versamento del Premio, i documenti informativi specifici e i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori relativi a ciascun Supporto di investimento in cui desidera investire.

Per i Supporti i cui diritti sono espressi in Quote, la Compagnia destina la totalità dei redditi distribuiti all'attivo corrispondente.

Le caratteristiche di ciascun OICR, compresi la tipologia di rischio e gli eventuali limiti di investimento, sono descritte nell'Allegato 1.

COSTI

I costi gravanti su ciascun OICR sono indicati nell'Allegato 1.

Tali costi sono prelevati direttamente dal Gestore dell'OICR. Con riferimento ai Fondi Esterni, i proventi realizzati saranno investiti per ciascun OICR a scelta del Gestore:

- sotto forma di capitalizzazione: il valore liquidativo dell'OICR è rivalorizzato;
- sotto forma di distribuzione di redditi percepiti dalla Compagnia: tali redditi vengono integralmente reinvestiti dalla Compagnia nel fondo tramite quote supplementari.

ATTIVITÀ DI GESTIONE SVOLTA DALLA COMPAGNIA

La Compagnia esercita le seguenti attività:

1. attività di aggiornamento periodico;

- **oggetto dell'attività:** la Compagnia aggiorna gradualmente la selezione di Fondi Esterni:
 - a) inserendone di nuovi per ampliare l'offerta collegata al prodotto;
 - b) sostituendone uno o più con altri già presenti nell'elenco dei Fondi Esterni disponibili e che abbiano caratteristiche simili. Qualora in tale elenco non fosse presente un Fondo Esterno con caratteristiche simili a quello sostituito, il trasferimento sarà effettuato in un Fondo Esterno monetario, con la più bassa volatilità tra quelli offerti dalla Compagnia;
 - c) sostituendone uno o più con nuovi che non sono presenti nell'elenco di Fondi Esterni disponibili; il nuovo Fondo Esterno avrà caratteristiche simili; la Compagnia comunica la selezione aggiornata di Fondi Esterni su semplice richiesta del Contraente;
- **frequenza dell'attività:** almeno due volte in ciascun anno solare;
- **modalità della sostituzione:** la Compagnia provvede alla sostituzione tramite un'operazione di Switch;
- **comunicazione al Contraente:** la Compagnia invia al Contraente una comunicazione contenente tutte le informazioni inerenti all'operazione di Switch;

2. attività di salvaguardia:

- **oggetto dell'attività:** l'attività è svolta dalla Compagnia allo scopo di tutelare il Contraente dagli eventi esogeni di seguito indicati:

- a) sospensione di un Fondo Esterno alla negoziazione;
- b) operazioni di fusione o liquidazione di un Fondo Esterno;
- la Compagnia sostituisce il Fondo Esterno interessato con un altro già presente nell'elenco dei Fondi Esterni disponibili e che abbia caratteristiche simili. Qualora in tale elenco non fosse presente un Fondo Esterno con caratteristiche simili a quello sostituito, il trasferimento sarà effettuato in un Fondo Esterno monetario, con la più bassa volatilità tra quelli offerti dalla Compagnia;
- **frequenza dell'attività:** non è prevista una frequenza prestabilita, l'attività è svolta dalla Compagnia in qualsiasi momento nel corso della durata contrattuale qualora ricorrano le circostanze e i presupposti come sopra definiti.
 - **modalità della sostituzione:** la Compagnia provvede alla sostituzione tramite un'operazione di Switch.
 - **comunicazione al Contraente:** la Compagnia invia al Contraente una comunicazione contenente tutte le informazioni inerenti all'operazione di Switch.

MODIFICHE IN CORSO DI CONTRATTO

Nel caso in cui la Compagnia decida di porre fine alla commercializzazione di un Fondo Esterno o nel caso in cui il Gestore di un Fondo Esterno comunichi la liquidazione, fusione, cessione o cessazione dell'attività del Fondo Esterno, la Compagnia allocherà il capitale investito in detto fondo in un nuovo fondo avente le stesse caratteristiche finanziarie o in un fondo d'attesa, dandone preventiva comunicazione al Contraente. In tali casi resta fermo il diritto del Contraente di chiedere un'operazione di Switch a valere su un altro fondo disponibile tra quelli proposti dalla Compagnia.

8.3. FONDI INTERNI COLLETTIVI

NOZIONE

Il Premio può essere investito in uno o più Fondi Interni Collettivi. **Ciascun Fondo Interno Collettivo è gestito da un Gestore, in conformità alle caratteristiche, alla politica di investimento ed agli obiettivi finanziari** descritti nelle Disposizioni specifiche consegnate al Contraente prima della sottoscrizione. In ogni caso la Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile per le attività poste in essere dal Gestore, salvo in caso di dolo o colpa grave. Gli attivi sottostanti il Fondo Interno Collettivo sono di proprietà della Compagnia.

INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI INTERNI COLLETTIVI

Per ciascun Fondo Interno Collettivo collegato al Contratto, il Contraente ha il diritto di ricevere i documenti informativi specifici ("DIS") previsti dalla Circolare 15/3 del Commissariat aux Assurances così come successivamente modificata ed integrata.

Tali documenti possono essere richiesti gratuitamente presso la sede legale della Compagnia e sono consegnati o messi a disposizione prima dell'investimento nei Fondi Interni Collettivi interessati. Inoltre, tali documenti sono sempre disponibili sul sito Internet della Compagnia www.cardifluxvie.com o all'interno dell'apposita area riservata e-Club.

Il Contraente ha altresì il diritto di ricevere, con cadenza annuale, a titolo gratuito e su richiesta, una versione aggiornata dei documenti contestualmente alla comunicazione annuale sull'andamento del Contratto.

Più specificatamente, il Contraente può chiedere di essere informato sull'ultima performance annuale dei Supporti di investimento collegati al suo Contratto.

Si invita il Contraente a leggere attentamente, prima della sottoscrizione o del versamento del Premio, i documenti informativi specifici relativi a ciascun Supporto di investimento in cui desidera investire.

MODIFICHE IN CORSO DI CONTRATTO

La Compagnia si riserva la facoltà di liquidare o di cessare le attività dei Fondi Interni Collettivi che possono essere collegati al presente Contratto o di modificarne in modo rilevante la politica d'investimento. In questi casi, la Compagnia ne darà comunicazione al Contraente nell'ambito di una procedura di consultazione e il Contraente potrà in via alternativa:

- **richiedere, senza l'applicazione di costi aggiuntivi, lo Switch del capitale investito nel fondo liquidato**, cessato o che abbia subito una modifica rilevante della politica di investimento, in un altro fondo interno o esterno avente una politica di investimento ed un regime commissionale simile a quello del fondo liquidato, cessato o che abbia subito una modifica rilevante della politica di investimento;
- **richiedere, senza l'applicazione di costi aggiuntivi, il trasferimento del capitale maturato** nel fondo liquidato, cessato o che abbia subito una modifica rilevante della politica di investimento in un fondo d'attesa o in un fondo senza rischio d'investimento;

- **richiedere il riscatto del capitale investito** nel fondo liquidato, cessato o che abbia subito una modifica rilevante della politica di investimento. In tal caso, se il capitale investito in tale fondo eccede il 20% del capitale investito nel Contratto, il Contraente potrà chiedere il riscatto totale del Contratto senza che gli siano applicate penalità o costi di riscatto.

In virtù della legislazione applicabile nel paese di residenza del Contraente, possono essere previsti oneri fiscali a suo carico in relazione all'operazione di riscatto.

Nel caso in cui, entro il termine indicato nella comunicazione che dà avvio alla procedura di consultazione, la Compagnia non riceva alcuna istruzione dal Contraente, si procede automaticamente al trasferimento del capitale maturato nel fondo liquidato, cessato o che abbia subito una modifica rilevante della politica di investimento, in un fondo d'attesa o in un fondo senza rischio d'investimento.

8.4. FONDO GENERALE

NOZIONE

Il Fondo Generale dà accesso ad un portafoglio di investimenti gestito dalla Compagnia, espresso in euro e con garanzia del capitale. **L'obiettivo del Fondo Generale è di garantire la conservazione del capitale.** Il Premio, al netto delle spese applicabili al Contratto, dei Premi di rischio e di eventuali riscatti, è garantito nel corso dell'intera durata dell'investimento, indipendentemente dall'andamento dei mercati finanziari.

Il Premio, al netto delle spese d'ingresso, viene investito entro i 3 giorni lavorativi successivi alla Data di decorrenza del contratto. La data dell'investimento viene presa in considerazione per valorizzare il capitale investito, conformemente alle regole definite dall'Allegato 2.

ESEMPIO DI CALCOLO DEL PREMIO INVESTITO NEL FONDO GENERALE:

- premio versato = 1.000.000 EUR
- spese d'ingresso = 2%
- **premio investito effettivamente nel Fondo Generale, che serve come base per la valorizzazione = 980.000 EUR**

La Compagnia può, a sua discrezione, offrire un rendimento netto garantito durante un determinato periodo.

Il capitale dei versamenti effettuati nel Fondo Generale è garantito per l'intera durata dell'investimento. L'assegnazione delle partecipazioni agli utili, in funzione del rendimento lordo globale del Fondo Generale, terrà conto di una quota di costi relativi alla gestione amministrativa e finanziaria del Fondo Generale.

Tale percentuale di costi viene comunicata ai Contraenti a ogni sottoscrizione o versamento aggiuntivo.

Qualora le spese di gestione e/o amministrative siano più elevate della partecipazione stessa, per una determinata annualità, la Compagnia si riserva il diritto di prelevare tali spese interamente dalla/e partecipazione/i beneficiaria/e, ben potendo per l'effetto incidere sulla/e partecipazione/i agli utili eventualmente riconosciuta/e in precedenza. Di conseguenza la/le partecipazione/i agli utili eventualmente riconosciuta/e una volta dichiarata/e al Contraente **non é/sono da considerarsi da questi definitivamente acquisita/e e non si consolida/ano** nel Contratto.

9. VALUTA DI RIFERIMENTO

La valuta di riferimento del Contratto è l'euro (EUR).

I Premi e le Prestazioni saranno corrisposti in euro, tuttavia il Contraente o il Beneficiario potranno richiedere il pagamento in diversa valuta sopportando le relative spese di cambio. Il richiedente si assume il rischio di cambio collegato a tale operazione.

Nel caso in cui siano selezionati supporti di investimento denominati in valuta diversa dall'euro, la Compagnia si impegna a comunicarne tempestivamente al Contraente il controvalore in euro.

10. CALCOLO DEL VALORE UNITARIO DELLA QUOTA

Il valore unitario della quota si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo per il numero delle quote alla Data di valorizzazione.

Fatte salve eventuali condizioni di valorizzazione più restrittive imposte dal Gestore del supporto d'investimento prescelto, e salvo circostanze eccezionali di seguito previste la valorizzazione viene effettuata come segue:

- per i **Fondi Esterni**, le quote di fondo vengono valorizzate secondo la frequenza indicata nelle caratteristiche principali dei Fondi Esterni - questa valorizzazione è in generale effettuata ogni giorno lavorativo;
- per i **Fondi Interni Collettivi**, le quote di fondo vengono valorizzate secondo la frequenza definita nelle Disposizioni Specifiche - questa valorizzazione è in generale effettuata ogni giorno lavorativo;
- per i **Fondi Dedicati** le quote vengono valorizzate l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese (con esclusione dei giorni di chiusura delle Borse, di festività e di chiusura della Compagnia), dividendo il patrimonio netto del Fondo Interno Dedicato per il numero delle quote presenti nel medesimo fondo.

Il Contraente potrà prendere visione di tali informazioni accedendo al sito internet della Compagnia (www.cardifluxvie.com) nell'area riservata e-Club.

Il calcolo del valore unitario delle quote dei fondi potrebbe essere sospeso in situazioni di forza maggiore, tali da non consentirne una regolare determinazione.

ESEMPI DI SITUAZIONI DI FORZA MAGGIORE:

1. un'interruzione temporanea dell'attività di una Borsa valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del fondo; la sospensione si verificherà anche durante il periodo in cui gli scambi siano soggetti a particolari restrizioni o siano sospesi;
2. la situazione politica, sociale, economica, militare e monetaria
 - nonché nei casi di forza maggiore che, in quanto tali, siano estranei alla responsabilità e/o al controllo della Compagnia;
 - non consenta alla medesima Compagnia di disporre degli attivi facenti parte del fondo con mezzi ragionevoli e normali, salvaguardando in ogni caso l'interesse del Contraente.
3. black out dei mezzi di comunicazione utilizzati per la determinazione del prezzo degli strumenti in cui sia investito il patrimonio del fondo o dei prezzi dei beni quotati presso una Borsa valori o di un mercato regolamentato;
4. eventuali restrizioni di carattere eccezionale nei cambi o nei movimenti di capitali impediscano di eseguire le transazioni per conto e nell'interesse del fondo ovvero qualora operazioni di acquisto o di vendita degli attivi del fondo non possano essere eseguite a tassi di cambio normali;

5. problemi nei sistemi informatici che rendano impossibile, per cause estranee alla responsabilità della Compagnia, di calcolare il valore del fondo.

Nei casi in cui la sospensione del calcolo del valore delle quote si protragga per un numero di giorni tale da arrecare un pregiudizio agli interessi dei partecipanti, la Compagnia provvederà ad informare i Contraenti con le modalità più idonee, quali, a titolo esemplificativo, tramite il sito internet della Compagnia.

Al cessare di tali situazioni, la Compagnia provvederà a dare corso alle eventuali operazioni rimaste sospese sulla base del valore risultante alla prima Data di valorizzazione immediatamente successiva al ripristino del regolare corso di valutazione.

11. CALCOLO DEL PATRIMONIO DEI SUPPORTI SOTTOSTANTI AL CONTRATTO

Ciascun supporto è oggetto di una valutazione periodica, finalizzata alla valorizzazione delle quote del fondo, in conformità a quanto previsto nei corrispondenti Allegati.

Il calcolo del valore complessivo netto del fondo verrà effettuato sulla base della valutazione degli attivi che lo compongono, conformemente ai seguenti criteri:

1. il valore degli strumenti finanziari quotati sul mercato lussemburghese è determinato sulla base dell'ultimo prezzo disponibile sul mercato di negoziazione;
2. il valore degli strumenti finanziari quotati su uno o più mercati esteri è determinato avendo riferimento all'ultimo prezzo disponibile sul mercato più significativo, tenuto conto dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione;
3. il valore degli strumenti finanziari non quotati è quello di presumibile realizzo, determinato sulla base degli andamenti indicativi di Borsa di strumenti similari o del loro rendimento o secondo un metodo accettato dal Commissariat aux assurances.

In ogni caso, in applicazione del principio di prudenza, il valore massimo di uno degli strumenti finanziari in cui il fondo investe non può essere superiore al suo eventuale costo di riacquisto, così come il suo valore minimo non può essere inferiore all'eventuale valore di realizzo.

Il valore complessivo netto del fondo è la risultanza della valorizzazione delle attività che lo compongono (fra le quali rientrano le liquidità non reinvestite e gli interessi maturati di diretta pertinenza del fondo), al netto delle passività (spese, imposte ed altri oneri relativi al fondo, ivi inclusi quelli di amministrazione e gestione), alla Data di valorizzazione.

ESEMPIO DI CALCOLO DELLA VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE:

- valore del fondo = 1.000.000 EUR
- numero di quote del fondo = 10.000
- nuovo investimento nel fondo = 98.000 EUR
- valore della quota di fondo al momento dell'investimento = 100 EUR (1.000.000 EUR/10.000)
- numero di quote di Fondo Interno Dedicato attribuite al Contratto = 980 (98.000 EUR/100 EUR)
- valore complessivo del fondo = 1.098.000 EUR
- numero complessivo di quote del fondo = 10.980
- calcolo del valore del Fondo alla data di valorizzazione successiva = 1.120.000 EUR (per esempio)
- valore di ciascuna quota = 102 EUR (1.120.000 EUR/10.980)

Ciascun Fondo interno costituisce patrimonio separato dalle altre attività della Compagnia ed è suddiviso in quote. Possono essere emesse nuove quote del fondo solo a fronte della corrispondente immissione di nuovi attivi nel fondo medesimo.

Per converso, fatto salvo il prelevamento di spese, imposte o altri oneri nei limiti, previsti dal Contratto, qualsiasi disinvestimento effettuato dal Fondo Interno comporta la contemporanea riduzione del numero di quote corrispondenti.

Le quote del fondo non possono essere cedute a terzi dal Contraente, essendo patrimonio della Compagnia.

Qualora la Compagnia lo ritenesse necessario e senza alcun danno o aggravio di spese per il Contraente le quote del fondo possono essere frazionate ovvero raggruppate.

Con riferimento ai Fondi Esterni, i proventi realizzati dal Gestore dell'OICR saranno investiti per ciascun OICR a scelta del Gestore:

- sotto forma di capitalizzazione: il valore liquidativo dell'OICR è rivalorizzato;
- sotto forma di distribuzione di redditi percepiti dalla Compagnia: tali redditi vengono integralmente reinvestiti dalla Compagnia sotto forma di quote di fondo supplementari per i Contraenti.

12. CALCOLO DEL VALORE DI RISCATTO

Il Contraente ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento alla Compagnia il riscatto totale o parziale del Contratto, senza applicazione di alcuna commissione di uscita, fatta eccezione per il Fondo Generale.

12.1. VALORE DI RISCATTO IN CASO DI INVESTIMENTI IN UN FONDO INTERNO DEDICATO, IN UN FONDO INTERNO COLLETTIVO E/O IN FONDI ESTERNI

Per quanto riguarda il Fondo Interno Dedicato, fatto salvo quanto previsto all'art. 12.3 "Attivi a ridotta liquidità", il valore di riscatto corrisponde al Valore raggiunto dal Contratto ottenuto all'esito delle operazioni di disinvestimento effettuate entro 3 giorni lavorativi successivi a quello del ricevimento della richiesta di riscatto (corredata della documentazione di cui al successivo art. 21).

Per quanto riguarda i Fondi Interni Collettivi ed i Fondi Esterni, il valore di riscatto corrisponde al Valore raggiunto dal Contratto, ottenuto all'esito delle operazioni di disinvestimento effettuate il primo giorno lavorativo di valorizzazione che segue il ricevimento della richiesta di riscatto (corredata della documentazione di cui al successivo art. 21), salvo quanto previsto relativa all'art. 12.3 "Attivi a ridotta liquidità".

ESEMPIO DI CALCOLO DEL VALORE DI RISCATTO:

Tenendo conto di una stima puramente indicativa delle spese di gestione pari allo 0,30% per trimestre e ipotizzando che il controvalore delle quote rimanga costante, in assenza di riscatti parziali già esercitati dal Contraente e senza tenere conto dei prelievi di quote effettuati a titolo delle Garanzie decesso, il numero delle quote attribuite al Contratto varierà come segue:

NUMERO DI QUOTE AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE	100,00000
Numero di quote dopo 1 anno:	98,80539
Numero di quote dopo 2 anni:	97,62505
Numero di quote dopo 3 anni:	96,45881
Numero di quote dopo 4 anni:	95,30650
Numero di quote dopo 5 anni:	94,16796
Numero di quote dopo 6 anni:	93,04302
Numero di quote dopo 7 anni:	91,93152

Numero di quote dopo 8 anni:	90,83329
Anni successivi: come sopra, con una riduzione trimestrale dello 0,30% del saldo delle quote precedenti.	

Il valore di riscatto ipotizzato nella tabella di cui sopra non tiene conto dei prelievi effettuati a titolo delle coperture assicurative.

Pertanto, sulla base dell'esempio sopra riportato e sempre a titolo esemplificativo, per 250 quote acquisite al momento della sottoscrizione del Contratto, dopo 8 anni il numero delle quote sarà pari a $250 \times 90,83329 = 227,08323$.

Il valore di riscatto, sia nel caso di riscatto totale che parziale, **può essere inferiore ai Premi complessivamente versati dal Contraente.**

Il numero di quote disponibili ai fini del riscatto sarà comunque influenzato dai precedenti prelievi effettuati a titolo di "Premio di rischio" ai sensi del successivo articolo 15.

La Compagnia s'impegna sul numero di quote di fondo, e non sul loro valore. Il valore della quota di fondo non è garantito ed è soggetta a fluttuazioni al rialzo o al ribasso in funzione dell'evoluzione dei mercati finanziari.

Il Contraente, al fine di ottenere informazioni in merito al valore di riscatto, può contattare la Compagnia ai seguenti recapiti: 23-25 avenue de la Porte-Neuve - L-2227 Luxembourg, B.P. 691 L-2016 Luxembourg, (+352) 26 214-1, sales.support.italie@cardifluxvie.lu.

12.2. VALORE DI RISCATTO IN CASO DI INVESTIMENTO NEL FONDO GENERALE

Nel caso di investimento nel Fondo Generale il valore di riscatto corrisponde al Valore raggiunto dal Contratto ottenuto all'esito del disinvestimento effettuato. Il giorno successivo a quello di ricevimento della richiesta di riscatto (corredata della documentazione di cui al successivo articolo 21).

ESEMPIO DI CALCOLO DEL VALORE DI RISCATTO:

Tenendo conto di una stima puramente indicativa delle spese d'ingresso pari al 2%, delle spese d'ingresso acquisite al Fondo Generale pari al 2% e delle spese di gestione pari allo 0,25% per trimestre, in assenza di riscatti parziali già esercitati dal Contraente e senza tenere conto dei prelievi effettuati a titolo delle Garanzie decesso, il valore di riscatto dell'importo investito nel Fondo Generale varierà come segue:

CUMULO DEI VERSAMENTI DALLA SOTTOSCRIZIONE		VALORE DI RISCATTO MINIMO ¹
Versamento alla sottoscrizione	100 000 EUR	96 000 EUR
Dopo 1 anno	100 000 EUR	96 000 EUR
Dopo 2 anno	100 000 EUR	96 000 EUR
Dopo 3 anno	100 000 EUR	96 000 EUR
Dopo 4 anno	100 000 EUR	96 000 EUR
Dopo 5 anno	100 000 EUR	96 000 EUR
Dopo 6 anno	100 000 EUR	96 000 EUR
Dopo 7 anno	100 000 EUR	96 000 EUR
Dopo 8 anno	100 000 EUR	96 000 EUR

Il valore di riscatto ipotizzato nella tabella di cui sopra non tiene conto dei prelievi effettuati a titolo delle coperture assicurative.

In caso di investimenti in date diverse, si applicherà il principio "first in, first out" per determinare quali sono i Premi interessati dal disinvestimento. In base al momento di registrazione del riscatto, è possibile che siano applicate penalità d'uscita, conformemente alle disposizioni indicate nel documento sottoscritto dal Contraente al momento di ciascun investimento in cui viene menzionato anche il tasso minimo convenuto.

Inoltre, al ricorrere di circostanze eccezionali che lo richiedano, la Compagnia, al precipuo fine di salvaguardare gli interessi del Contraente, potrà temporaneamente sospendere, in tutto o in parte, le operazioni di riscatto (sia totale che parziale) e adottare ogni misura necessaria. L'adozione di tali misure eccezionali sarà immediatamente portata alla conoscenza del Contraente. Una tale sospensione non potrà superare la durata di due mesi.

¹ Il valore di riscatto minimo del Contratto corrisponde al valore di riscatto a titolo degli importi investiti nel Fondo Generale in euro

12.3. ATTIVI A RIDOTTA LIQUIDITÀ

Qualora al Contratto siano attribuiti categorie di attivi caratterizzati da liquidità limitata, il Contraente prende atto sin d'ora della circostanza che la liquidazione di tali attivi, ai fini del pagamento del capitale, possa avvenire in tempi più lunghi. In tal caso, la Compagnia, pertanto, non risponde dei danni eventualmente occorsi al Contraente a causa di ritardi dovuti ai prolungati tempi di liquidazione.

NOTA BENE

Per ulteriori informazioni, si prega di far riferimento alla Nota Informativa, di cui all'Allegato 6, in merito ai rischi principali sottesi agli investimenti nell'ambito di fondi interni che investono in attivi a ridotta liquidità ed in particolare in fondi di private equity.

In particolare, il Contraente accetta e conviene che, nel caso in cui entro il termine previsto per il pagamento delle Prestazioni, la Compagnia non abbia potuto ragionevolmente procedere alla liquidazione degli attivi, la Compagnia potrà adempiere la propria Prestazione mediante trasferimento della titolarità di detti attivi a favore del Contraente o del Beneficiario. In particolare, nel caso di richieste di riscatto parziale o totale, la Compagnia potrà dare seguito a tali richieste con le seguenti modalità:

- pagamento ordinario ;
- mediante il trasferimento della titolarità degli attivi qualora non si siano verificate le condizioni tali da rendere possibile la liquidazione degli stessi.

In ogni caso, la Compagnia non è tenuta a liquidare il capitale investito nei Fondi Esterni, Fondi Interni Collettivi e Fondo Generale prima della prima Data di valorizzazione che segue il ricevimento della domanda di riscatto o, nel caso di decesso dell'Assicurato, il ricevimento della documentazione di cui all'articolo 20.

In tale ultimo caso, la Compagnia darà istruzione al Gestore del Fondo Interno Dedicato di gestire tale fondo in modo prudenziale fino al ricevimento delle istruzioni del Beneficiario con l'indicazione della loro scelta per il pagamento della Prestazione tramite un trasferimento di titoli o un pagamento ordinario.

13. COSTI

13.1 COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SUL CONTRAENTE

13.1.1. COSTI GRAVANTI SUL PREMIO

I costi applicabili al Contratto tengono conto degli oneri fiscali sostenuti dalla Compagnia in vigore alla data di emissione del Contratto. I costi potrebbero pertanto essere rivisti in funzione dell'evoluzione della normativa fiscale applicabile in capo alla Compagnia.

Sul Premio versato e sugli eventuali versamenti aggiuntivi grava un costo di ingresso indicato nella Proposta di assicurazione e riportato nelle Condizioni particolari di Polizza. **Tale costo non potrà eccedere la misura del 2% del Premio o versamento aggiuntivo.**

I costi di gestione amministrativa sono pure indicati nella Proposta di assicurazione e riportati nelle Condizioni particolari di Polizza e sono prelevati tramite riduzione del numero di quote.

I costi applicati al Fondo Generale sono descritti nell'Allegato 2.

La percentuale dei costi di gestione amministrativa è determinata per i primi 5 anni successivi alla Data di decorrenza del contratto, ed in ogni caso non potrà eccedere la misura annua dell'1,20% per il Fondo Interno Dedicato, e dell'1,20% per Fondi Esterni e Fondi Interni Collettivi. Oltre tale termine, i costi di gestione potranno essere modificati a discrezione della Compagnia in conformità con la normativa applicabile.

La Compagnia, in ogni caso, si riserva la facoltà di applicare, in sede di sottoscrizione della Proposta di assicurazione, una percentuale inferiore rispetto a quella indicata nel paragrafo precedente.

Nel caso in cui il Contraente intenda attivare la **Copertura assicurativa Opzionale che richieda l'espletamento di esami medici o la produzione di documentazione clinica, le relative spese resteranno a carico della Compagnia in caso di conclusione del Contratto.** nel caso in cui si addivenga alla conclusione del Contratto e sia trascorso il periodo di 30 giorni nel quale è possibile recedere dal Contratto.

In caso di mancata conclusione del Contratto o esercizio del diritto di recesso, tali spese resteranno a carico del Contraente e verranno decurtate dal totale dei Premi versati.

La Compagnia preleva i costi connessi alla Copertura assicurativa, per i Premi investiti nel Fondo Generale, mediante prelievo dal capitale investito, e per i supporti d'investimento espressi in quote, nel corso di ciascun trimestre solare ("prorata temporis"), mediante riduzione del corrispondente numero di quote tenuto conto della Data di decorrenza del Contratto:

- in occasione del compimento di operazioni da parte del Contraente sulla base del controvalore delle quote alla Data di valorizzazione assunto a riferimento per l'esecuzione dell'operazione;
- in ogni caso, sulla base del controvalore delle quote all'ultima Data di valorizzazione del trimestre solare di riferimento.

13.1.2. COSTI PER RISCATTO

Il Contraente ha facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, alla Compagnia il riscatto totale o parziale del Contratto. Le operazioni di riscatto non prevedono costi, fatta eccezione per la parte di Premi investiti nel Fondo Generale.

13.1.3. COSTI DI SWITCH

È prevista la possibilità di effettuare, all'interno della stessa Polizza, operazioni di Switch da un supporto ad un altro. La Compagnia preleverà un importo pari allo 0,50% (**fino ad un massimo di 800 EUR**) del controvalore delle quote o della partecipazione nel Fondo Generale oggetto di Switch; tali costi saranno applicati direttamente all'importo oggetto di Switch.

ESEMPI DI CALCOLO DEI COSTI DI SWITCH:

- switch di un importo di 1.000.000 EUR dal fondo A verso il fondo B
- disinvestimento di 1.000.000 EUR dal fondo A
- spese = 800 EUR (1.000.000 EUR * 0,50%) ridotto all'importo massimo di 800 EUR]
- reinvestimento di 999.200 EUR nel fondo B

- switch di un importo di 100.000 EUR dal fondo C verso il fondo D
- disinvestimento di 100.000 EUR dal fondo C
- spese = 500 EUR (100.000 EUR * 0,50%)
- reinvestimento di 99.500 EUR nel fondo D

13.1.4. COSTO CAMBIO BANCA DEPOSITARIA

Il Contratto prevede la possibilità di cambiare la Banca depositaria del Fondo Interno Dedicato, previo versamento di un importo fisso pari a 200 EUR e a condizione che la nuova Banca depositaria sia autorizzata ed accettata dalla Compagnia.

13.1.5. SPESE D'INGRESSO ACQUISITE AL FONDO GENERALE
2% massimo dell'importo investito.

13.1.6. ALTRI COSTI

Le eventuali imposte di bollo e di registro (applicabili al Contratto, alle quietanze o alle prestazioni assicurate) e tutte le altre imposte dirette e indirette e tasse eventualmente previste dalla normativa primaria e secondaria emanate nel Granducato di Lussemburgo e nel paese di residenza o sede legale del Contraente sono a carico del Contraente o degli aventi diritto e degli eventuali Beneficiari.

Tali spese sono applicate in capo al percettore del capitale al momento della percezione dello stesso.

Qualora il Contraente sia una Persona giuridica, che svolge attività commerciale, le somme corrisposte sono liquidate al lordo, salvo applicazione dell'Imposta di Bollo; maggiori informazioni nell'articolo relativo al Regime fiscale.

13.2. COSTI GRAVANTI SUI SUPPORTI DI INVESTIMENTO

13.2.1. COSTI GRAVANTI SUL FONDO INTERNO DEDICATO

I costi e le commissioni gravanti sul Fondo Interno Dedicato incidono sul valore del medesimo e, di conseguenza, sul valore unitario delle quote.

I costi inerenti il conferimento del mandato di gestione e l'incarico alla Banca depositaria sono indicati nell'Allegato 5.

13.2.2. COSTI GRAVANTI SUI FONDI INTERNI COLLETTIVI

Per l'attività di gestione dei Fondi Interni Collettivi, la Compagnia addebiterà al Contraente le commissioni e le spese indicate nel rispettivo Regolamento.

13.2.3. COSTI GRAVANTI SUI FONDI ESTERNI

I costi di gestione dei Fondi Esterni variano in funzione del fondo selezionato.

I costi di gestione di ciascun fondo sono riportati nell'Allegato 1.

13.2.4. COSTI GRAVANTI SUL FONDO GENERALE

I costi relativi all'investimento nel Fondo Generale - equivalenti ad un massimo dell'1,2% - sono integrati direttamente nella valorizzazione dell'investimento.

Nessun ulteriore costo di gestione amministrativa è addebitato sul Contratto.

13.3. COSTI AFFERENTI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA

Gli eventuali costi afferenti alla commercializzazione a distanza sono a carico del Contraente; allo stesso modo le eventuali spese di invio postale ovvero i costi per le comunicazioni telefoniche aventi come destinatario Cardif Lux Vie e i suoi prestatori ovvero i costi delle connessioni ad internet necessarie tanto per la consultazione delle aree riservate quanto per la trasmissioni di documenti elettronici saranno supportati dal Contraente e non potranno fare l'oggetto di alcuna domanda di rimborso.

CAPITOLO 3

DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

14. PRESTAZIONI ASSICURATIVE

La Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari la Prestazione assicurativa illustrata nelle disposizioni che seguono.

Per il Fondo Generale il capitale disinvestito è espresso nella valuta di riferimento del Contratto (euro).

La Compagnia non presta alcuna garanzia di conservazione del capitale o di rendimento minimo, salvo che essa sia specificamente concordata. Pertanto, i rischi finanziari connessi alla sottoscrizione del Contratto sono riconducibili alla variazione del valore delle quote attribuite al Contratto, le quali, a loro volta, dipendono dall'andamento delle attività di cui le quote sono rappresentative.

L'entità della Prestazione può pertanto essere inferiore ai Premi pagati.

14.1. PRESTAZIONI CASO VITA

In caso di Contratto a durata determinata, in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del Contratto (o in caso di vita di entrambi gli Assicurati in presenza di due Assicurati), la Compagnia verserà al Beneficiario caso vita il Valore raggiunto dal Contratto.

14.2. PRESTAZIONI CASO DECESSO

14.2.1. PRESTAZIONE BASE

Ove l'Assicurato deceda prima di aver compiuto 90 (novanta) anni, la Compagnia verserà al Beneficiario un capitale pari al più elevato tra i due importi seguenti:

- a) il 100% del Valore raggiunto dal Contratto, con una maggiorazione del 5%, la quale ultima non potrà comunque eccedere 75.000 EUR; e
- b) il 70% della somma dei Premi versati, al netto dei riscatti effettuati, comunque entro il limite di 1.000.000 EUR in eccesso al Valore raggiunto dal Contratto.

Ove l'Assicurato deceda al compimento dei, o dopo aver compiuto, 90 (novanta) anni, la Compagnia verserà al Beneficiario un capitale pari al più elevato fra i due importi seguenti:

- c) il 100% del Valore raggiunto dal Contratto con una maggiorazione del 1%, la quale ultima non potrà comunque eccedere i 75.000 EUR; e
- d) il 70% della somma dei premi versati, al netto dei riscatti effettuati, comunque entro il limite di 100.000 EUR in eccesso al Valore raggiunto dal Contratto.

14.2.2. PRESTAZIONE BASE PLUS

Qualora l'Assicurato non abbia ancora compiuto 85 (ottantacinque) anni, il Contraente potrà chiedere alla Compagnia di integrare la Prestazione Base, incrementando la percentuale di cui all'articolo 14.2.1 lettera b) sino ad un massimo pari al 130% dei Premi versati, comunque entro il limite di 1.000.000 EUR in eccesso al Valore raggiunto dal Contratto.

Al compimento dei 90 (novanta) anni la percentuale di cui sopra si riduce automaticamente al 70%.

La Compagnia comunicherà al Contraente un eventuale rifiuto di attivare la Copertura assicurativa connessa alla Prestazione Base Plus. In tale ultimo caso la Compagnia riconoscerà comunque la Copertura assicurativa Base.

14.3. PRESTAZIONE OPZIONALE

In aggiunta alla Copertura assicurativa Base o Base Plus, il Contraente può richiedere l'attivazione di una Copertura assicurativa Opzionale, denominata "**Garanzia ad importo fisso**", che prevede che il Contraente possa indicare il Capitale minimo garantito da corrispondere ai Beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato. Il predetto importo deve essere superiore all'importo investito, nei limiti di una soglia massima che dovrà essere previamente accettata dalla Compagnia avuto riguardo all'età dell'Assicurato e alla Data di Decorrenza del Contratto. Il Capitale minimo garantito è automaticamente diminuito dei riscatti effettuati.

In caso di attivazione della Copertura assicurativa Opzionale:

- In aggiunta alla Copertura assicurativa Base o Base Plus la Compagnia corrisponde al Beneficiario il **maggiore importo** tra il Valore raggiunto dal Contratto ed il Capitale minimo garantito;
- **la Prestazione assicurativa Opzionale non potrà comunque superare il limite di 1.000.000 EUR, in eccesso al Valore raggiunto dal Contratto alla data di decesso dell'Assicurato.**

14.4 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA OPZIONALE

La Compagnia potrà richiedere all'Assicurato, in caso di attivazione della Copertura assicurativa Base, Base Plus o Opzionale, specifica documentazione medica.

Le spese relative, allo svolgimento degli esami medici resteranno a carico della Compagnia, nella misura massima di 800 EUR, solo nel caso in cui si addivenga alla conclusione del Contratto e sia trascorso il periodo di 30 giorni nel quale è possibile recedere dal Contratto.

La Copertura assicurativa Opzionale può essere attivata su richiesta dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta, o successivamente in corso di Contratto, ed esclusivamente qualora l'Assicurato abbia meno di 85 (ottantacinque) anni e resta in vigore fino al compimento del 90^{esimo} anno di età da parte dell'Assicurato. In caso di rifiuto da parte della Compagnia di attivare la Copertura assicurativa Opzionale, la Compagnia comunicherà tempestivamente al Contraente, la propria decisione. In tal caso il Contraente beneficerà, comunque, della Copertura assicurativa Base.

15. PREMI DI RISCHIO

PRESTAZIONE DECESSO BASE E BASE PLUS

Nell'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, la Compagnia calcola la Copertura assicurativa, data dalla differenza fra (i) il valore della Prestazione assicurativa e (ii) il Valore raggiunto dal Contratto.

La Compagnia preleverà, a titolo di "Premio di rischio", un ammontare determinato in base: (i) al valore della Copertura assicurativa, calcolata come sopra e (ii) all'età dell'Assicurato (cfr. Allegato 4).

In presenza di due (2) Assicurati, l'ammontare dei Premi di Rischio verrà determinato in base all'età dei due Assicurati (cfr. Allegato 4).

Tale prelievo verrà effettuato l'ultimo giorno lavorativo di ogni trimestre e in relazione ai tre mesi di riferimento, mediante annullamento di un corrispondente numero di quote, il cui controvalore è calcolato alla medesima data.

PRESTAZIONE DECESSO OPZIONALE

Qualora nell'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese il Valore raggiunto dal Contratto dovesse essere inferiore al Capitale minimo garantito, riportato nelle Condizioni Particolari, la Compagnia preleverà dei Premi di rischio, il cui ammontare è determinato in base all'età dell'Assicurato (cfr. Allegato 4).

In presenza di due (2) Assicurati, l'ammontare dei Premi di rischio verrà determinato in base all'età dei due Assicurati (cfr. Allegato 4).

Tale prelievo verrà effettuato l'ultimo giorno lavorativo di ogni trimestre e in relazione al trimestre di riferimento, mediante annullamento di un corrispondente numero di quote, il cui controvalore è calcolato alla medesima data.

La copertura del Capitale minimo garantito resterà in vigore per tutto il tempo in cui il Premio di rischio può essere prelevato dal Valore raggiunto dal Contratto.

Qualora il Valore raggiunto dal Contratto non consentisse alla Compagnia di prelevare il suddetto Premio, la Compagnia invierà al Contraente, una comunicazione in cui verranno indicati:

1. la data di scadenza del trimestre di riferimento;
2. l'ammontare dei Premi di rischio non corrisposti e le conseguenze del mancato pagamento;
3. il versamento minimo da effettuare per conservare la copertura del Capitale minimo garantito.

Nel caso di mancato pagamento della somma indicata dalla Compagnia da parte del Contraente nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione il Capitale minimo garantito sarà ridotto dalla Compagnia in via autonoma.

Qualsiasi sia l'opzione scelta, la Prestazione decesso opzionale prende fine:

- al compimento del 90^{esimo} anno di età dell'Assicurato;
- in caso di recesso dal Contratto;
- in caso di riscatto totale del Contratto.

MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI DI RISCHIO

Nel caso in cui non fosse possibile per la Compagnia prelevare i Premi di rischio, o nel caso di mancato pagamento degli stessi da parte del Contraente, troveranno applicazione le disposizioni dell'articolo 1924 del Codice Civile.

16. VARIAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Il Contraente potrà richiedere in ogni momento di modificare la Copertura assicurativa.

In ogni caso, **le spese relative all'espletamento degli esami medici richiesti per la variazione della Copertura Assicurativa saranno a carico del Contraente.**

La variazione della Copertura assicurativa diventa efficace a partire dal giorno successivo a quello di ricezione della richiesta di variazione o, in ipotesi di aggravamento del rischio in capo alla Compagnia, dal giorno successivo a quello di accettazione del rischio da parte della Compagnia dopo esame della documentazione medica.

17. ESCLUSIONI DALLA COPERTURA ASSICURATIVA

Il rischio di morte dell'Assicurato è coperto qualunque ne sia la causa e in qualunque luogo avvenga, salvo nei casi di seguito elencati:

1. VIAGGI E VACANZE

Il decesso durante viaggi o vacanze che hanno un carattere esplorativo o di spedizione armata;

2. TRASPORTO AEREO

Il decesso per incidente avvenuto a bordo di un aeromobile:

- quando non si tratti di un volo con caratteristiche di trasporto passeggeri debitamente autorizzato;
- quando l'Assicurato è un membro dell'equipaggio o esercita a bordo una qualsiasi attività relativa all'aeromobile o al volo.

Il rischio di decesso dovuto a:

- pratica di paracadutismo o salto nel vuoto con elastico (bungee jumping);
- utilizzo di deltaplano, veicolo ultraleggero a motore o parapendio.

3. SOMMOSSE

Il decesso dell'Assicurato dovuto alla partecipazione a sommosse o agitazioni civili in generale, a meno che l'Assicurato non sia intervenuto in quanto membro delle forze deputate al mantenimento dell'ordine o per difendere direttamente la sua persona o i suoi beni.

4. GUERRA

Il decesso dell'Assicurato dovuto a un avvenimento di guerra o a fatti di natura simile o di guerra civile. La Copertura assicurativa è sempre esclusa, qualunque ne sia la causa, nel caso in cui l'evento sia avvenuto in occasione della partecipazione attiva dell'Assicurato alle ostilità.

In caso di soggiorno all'estero, il decesso dovuto a un avvenimento di guerra è tuttavia coperto:

- se il conflitto si verifica imprevedibilmente durante il periodo di soggiorno all'estero dell'Assicurato;
- qualora le Condizioni particolari indichino espressamente l'intenzione dell'Assicurato di recarsi in un paese nel quale è in corso un conflitto e sia stato pagato l'eventuale sovrappremio.

5. FATTI INTENZIONALI

La Copertura assicurativa è esclusa nei seguenti casi:

- suicidio dell'assicurato avvenuto entro i due anni successivi:
 - alla Data di decorrenza del contratto;
 - alla Data di cessazione della sospensione del Contratto per mancato pagamento dei Premi.
- omicidio dell'Assicurato da parte del Contraente o del Beneficiario ovvero su loro istigazione;
- esecuzione di pena capitale (pena di morte) comminata per un reato di cui l'Assicurato sia co-autore.

Il medesimo termine decorre ad ogni modifica, su richiesta del Contraente, delle Garanzie, qualora ciò comporti un aggravamento del rischio per la Compagnia.

Nel caso in cui la Compagnia ritenga di non dover procedere alla liquidazione della Copertura assicurativa per il verificarsi di una delle suesposte cause, comunicherà tempestivamente al Beneficiario le motivazioni sulle quali tale decisione si fonda. La Compagnia, dietro il versamento del relativo premio, può assumere i rischi relativi a VIAGGI E VACANZE e TRASPORTO AEREO, previo specifico accordo con il Contraente.

18. PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA

La Prestazione assicurativa equivale al Valore raggiunto dal Contratto, calcolato alla Data di valorizzazione successiva al ricevimento da parte della Compagnia della documentazione prevista all'art. 20, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12.3 "Attivi a ridotta liquidità".

Qualora sia stata attivata la Garanzia ad importo fisso, la Data di valorizzazione coincide con la data di decesso. In caso di investimento in un Fondo Interno Dedicato la Compagnia darà istruzione al Gestore di gestire tale fondo in modo prudenziale fino a quando il Beneficiario non avrà comunicato per iscritto alla Compagnia se intende ricevere la Prestazione sotto forma di capitale o in titoli.

19. CLAUSOLA BENEFICIARIA

Il Beneficiario della Prestazione assicurativa per il caso vita è il Contraente.

Il Contraente persona fisica o società fiduciaria può designare il Beneficiario della Prestazione assicurativa al momento della sottoscrizione della Proposta o in un momento successivo nelle forme previste nell'articolo 1920 Codice Civile.

Designazione e revoca del Beneficiario, anche a mezzo di testamento, dovranno essere comunicate alla Compagnia e saranno efficaci nei suoi confronti dopo la ricezione delle stesse da parte della Compagnia.

La designazione dei Beneficiari non può essere modificata o revocata:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente, dagli Eredi;
- dopo che, verificatosi l'Evento assicurato, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere della Prestazione.

In caso di designazione beneficiaria irrevocabile, tutti i diritti derivanti dal Contratto (a titolo esemplificativo il diritto di richiedere riscatti, Switch, di costituire pegni o cessioni in garanzia) dovranno essere esercitati congiuntamente dal Contraente e dal Beneficiario irrevocabile, mediante atto scritto trasmesso alla Compagnia.

Nel caso di decesso dell'Assicurato dovuto ad atto intenzionale di uno o più dei Beneficiari (o dovuto ad un atto commesso su istigazione di quest'ultimo) o comunque in caso di decadenza di uno o più dei Beneficiari ai sensi dell'articolo 1922 del Codice Civile, la Prestazione assicurativa spettante ai Beneficiari decaduti sarà devoluta agli altri Beneficiari.

Salva diversa specificazione nella designazione dei Beneficiari, in caso di premorienza di un Beneficiario, la Prestazione assicurativa sarà devoluta agli altri Beneficiari, secondo la ripartizione indicata nella Proposta di assicurazione.

Salva diversa specificazione nella designazione dei Beneficiari, in tutti i casi di pluralità di Beneficiari, i Beneficiari avranno diritto a **quote eguali** fra loro.

In caso di mancata designazione dei Beneficiari o in caso di designazione non nominativa, la Compagnia potrà incontrare, al decesso dell'Assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del Beneficiario.

In assenza di specifica designazione dei Beneficiari (o in caso di decadenza ai sensi dell'articolo 1922 del Codice Civile di tutti i Beneficiari) la Prestazione assicurativa per il caso di decesso sarà versata:

1. al Contraente o, se il Contraente coincide con l'Assicurato deceduto, agli Eredi del Contraente;
2. in caso di sottoscrizione da parte di società fiduciaria, alla medesima società fiduciaria.

Per l'individuazione degli Eredi troveranno applicazione le norme relative alla successione, rispettivamente, del Contraente o dell'Assicurato, **con esclusione della rilevanza dell'accettazione o meno dell'eredità.**

In tutti i casi di sottoscrizione da parte di Persona giuridica, il Beneficiario caso decesso sarà il Contraente/Persona giuridica.

20. LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le richieste di pagamento rivolte alla Compagnia debbono essere accompagnate dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza del diritto alla Prestazione assicurativa e ad individuare gli aventi diritto.

La Prestazione assicurativa caso vita verrà eseguita in favore del Beneficiario dietro presentazione del documento di identità del richiedente. La Compagnia si riserva di richiedere certificazioni anagrafiche ed ulteriore documentazione utile all'accertamento del diritto del Beneficiario.

La Prestazione assicurativa conseguente al decesso dell'Assicurato verrà eseguita in favore del Beneficiario dietro presentazione della seguente documentazione:

1. il certificato di morte dell'Assicurato;
2. la richiesta di pagamento della Prestazione. In caso di investimento in un Fondo Interno Dedicato, tale richiesta dovrà contenere l'indicazione se il pagamento della Prestazione deve essere effettuato mediante trasferimento della titolarità degli attivi sottostanti;
3. qualora il decesso sia stato constatato da referto medico, copia del referto stilato dal medico che ha constatato il decesso dell'Assicurato indicante le cause del decesso e/o qualsiasi altra documentazione utile a verificare le cause del decesso;
4. qualora i Beneficiari siano indicati nominativamente, documento di identità dei richiedenti. La Compagnia si riserva di richiedere documentazione aggiuntiva utile all'accertamento del diritto dei Beneficiari (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, copia certificata del testamento se esistente);
5. qualora i Beneficiari non siano stati designati nominativamente, tutti i documenti necessari ad identificare i Beneficiari (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, copia certificata del testamento o, in assenza di testamento, atto notorio attestante che il Contraente è deceduto senza lasciare testamento, con l'indicazione degli Eredi legittimi). La Compagnia si riserva di richiedere documentazione aggiuntiva, anche in presenza di testamento, come ad esempio atti notori o dichiarazioni sostitutive relative all'effettuazione da parte del Beneficiario di ogni tentativo per accertare l'esistenza di altri testamenti o, in presenza di più testamenti, la validità ed efficacia di quello presentato dal Beneficiario, all'assenza di contestazioni avverso il testamento o i testamenti, all'assenza di altri soggetti aventi titolo alla Prestazione Assicurativa;

6. Certificato di esistenza in vita dei Beneficiari, documento di identità degli stessi e auto-certificazione Fatca CRS compilata da ciascuno Beneficiario;
7. In caso di Beneficiari minori di età, decreto del Giudice Tutelare in cui siano indicati la persona autorizzata all'incasso della Prestazione assicurativa per conto del minore e gli estremi della domiciliazione bancaria presso cui dovrà essere effettuato il pagamento della Prestazione assicurativa.

Qualora, in seguito al decesso dell'Assicurato, la Compagnia accerti che la data di nascita da questi indicata all'atto della sottoscrizione della Proposta di assicurazione non è corretta, il capitale garantito in caso di decesso verrà rideterminato in funzione dell'effettiva data di nascita.

La liquidazione della Prestazione assicurativa verrà effettuata nel termine di sessanta giorni dalla data ricevimento della documentazione indicata nel presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 12.3 "Attivi a ridotta liquidità"

Laddove la Compagnia venga a conoscenza del decesso dell'Assicurato in assenza di una richiesta di pagamento da parte del Beneficiario, la Compagnia stessa sarà libera di effettuare eventuali ricerche per individuare autonomamente i Beneficiari. In tal caso, in conformità all'articolo 2028 e seguenti del Codice Civile, la Compagnia addebiterà ai Beneficiari, anche in compensazione rispetto alle Prestazioni assicurative, le spese sostenute per tali ricerche.

Le Prestazioni assicurative non potranno essere versate su un conto bancario aperto presso un istituto di credito stabilito negli Stati Uniti.

CAPITOLO 4

ANDAMENTO DEL VOSTRO CONTRATTO

21. FACOLTÀ CONTRATTUALI

Operazioni di versamento

Il Contratto prevede il versamento di un Premio unico, il cui importo è stabilito dal Contraente e non potrà in ogni caso essere inferiore a 100.000 EUR (250.000 EUR in caso di Fondo Interno Dedicato).

È inoltre facoltà del Contraente proporre di effettuare versamenti aggiuntivi in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, ciascuno per un importo minimo di 10.000 EUR.

Nel caso in cui il Contraente abbia effettuato versamenti aggiuntivi, la Compagnia invierà tempestivamente al Contraente una comunicazione con l'indicazione:

- del versamento aggiuntivo effettuato;
- del Premio netto investito corrispondente al versamento aggiuntivo effettuato;
- della data in cui il versamento aggiuntivo è stato investito;
- del numero delle quote aggiuntive del fondo attribuite a seguito del versamento effettuato e del loro valore unitario alla data di conversione, nonché del giorno cui tale valore si riferisce.

Qualsiasi Premio (Premio unico o versamenti aggiuntivi) è soggetto all'accettazione della Compagnia.

Il pagamento dei Premi non può essere effettuato attraverso l'addebito di un conto bancario aperto presso un istituto di credito stabilito negli Stati Uniti.

Operazioni di Switch

È prevista la possibilità di effettuare, all'interno della stessa Polizza, operazioni di Switch da un Supporto di investimento ad un altro.

Per i Fondi Esterni, Fondi Interni Collettivi e Fondo Generale, la Compagnia si riserva il diritto di rifiutare uno Switch se l'importo è inferiore a 1.500 EUR, o se lo Switch ha come conseguenza di ridurre il valore di un Supporto d'investimento sotto la soglia di 1.500 EUR.

Nel caso di investimento in un Fondo Interno Dedicato, la Compagnia si riserva il diritto di rifiutare uno Switch se l'importo è inferiore a 10.000 EUR, o se lo Switch ha come conseguenza di ridurre il valore del Fondo Interno Dedicato sotto la soglia di 250.000 EUR. La Compagnia può rifiutare o sospendere le richieste di Switch da o verso il Fondo Generale in funzione dell'evoluzione dei mercati.

Inoltre, al ricorrere di circostanze eccezionali che lo richiedano, la Compagnia, al precipuo fine di salvaguardare gli interessi del Contraente, potrà temporaneamente sospendere, in tutto o in parte, le operazioni di Switch e di trasferimento e adottare ogni misura necessaria. L'adozione di tali misure eccezionali sarà immediatamente portata alla conoscenza del Contraente. Una tale sospensione non potrà superare la durata di due mesi.

Operazioni di riscatto

Il Contraente ha facoltà di richiedere alla Compagnia il riscatto totale o parziale del Contratto. La richiesta di riscatto dovrà essere datata e debitamente sottoscritta dal Contraente (se il Contraente è persona fisica) o dal legale rappresentante (se il Contraente è Persona Giuridica) e dovrà pervenire alla Compagnia unitamente a copia di un valido documento d'identità.

Il valore di riscatto viene determinato in conformità con quanto indicato al precedente articolo "Calcolo del valore di riscatto" e negli Allegati. **Eccezione fatta per un investimento effettuato esclusivamente nel Fondo Generale, si evidenzia che il valore di riscatto può essere inferiore ai Premi complessivamente versati dal Contraente. Il Contraente assume quindi il rischio connesso all'andamento negativo del valore degli attivi nei quali ciascun Fondo Interno Dedicato investe, nonché il rischio di cambio nei casi in cui tali attivi siano in una valuta diversa dall'euro.**

In caso di riscatto parziale di un controvalore di quote superiore al 20% del Valore raggiunto dal Contratto, la Compagnia si riserva il diritto di applicare delle spese di gestione pari all'1,20% in caso di investimento nel Fondo Interno Dedicato e pari all'1,20% in caso di investimento in Fondi Esterni e/o Fondi Interni Collettivi.

Il riscatto totale determina lo scioglimento del Contratto.

Per i Fondi Interni Dedicati, Fondi Interni Collettivi e Fondi Esterni, l'esecuzione di un riscatto parziale comporta il disinvestimento dai predetti fondi di un numero di quote corrispondente all'importo richiesto. Il numero di quote disinvestite è dato pertanto dal rapporto tra l'importo liquidabile a titolo di riscatto parziale ed il valore unitario delle quote alla data di disinvestimento. Per il Fondo Generale, l'esecuzione di un riscatto parziale comporta il disinvestimento di un valore corrispondente all'importo richiesto.

Per i Fondi Esterni, Fondi Interni Collettivi e Fondo Generale, la Compagnia si riserva il diritto di rifiutare un riscatto parziale qualora l'importo richiesto sia inferiore a 1.500 EUR, o se il riscatto abbia come conseguenza di ridurre il valore dei predetti Fondi sotto la soglia di 1.500 EUR, o il valore del Contratto sotto la soglia di 100.000 EUR.

Nel caso in cui il Contratto investe in un Fondo Interno Dedicato, la Compagnia si riserva il diritto di rifiutare una richiesta di riscatto parziale se l'importo è inferiore a 10.000 EUR, o se il riscatto ha come conseguenza di ridurre il valore del Fondo Interno Dedicato sotto la soglia di 250.000 EUR.

La Compagnia provvederà alla liquidazione del valore di riscatto nella valuta di riferimento (euro) nei sessanta giorni successivi alla data di determinazione del valore medesimo, salva applicazione dell'art. 12.3 "Attivi a ridotta liquidità".

Al ricorrere delle ipotesi di sospensione del calcolo del valore unitario della quota disciplinate dal precedente art. 10 o nei casi di applicabilità della clausola di cui al precedente art. 12.3, la Compagnia, al precipuo fine di salvaguardare l'interesse del Contraente, potrà temporaneamente sospendere, in tutto o in parte, le operazioni di riscatto (sia totale che parziale), adottando ogni idonea misura di carattere conservativo e dandone comunicazione scritta al Contraente.

Inoltre al ricorrere di circostanze eccezionali che lo richiedano, la Compagnia, al precipuo fine di salvaguardare gli interessi del Contraente, potrà temporaneamente sospendere, in tutto o in parte, le operazioni di riscatto (sia totale che parziale) e adottare ogni misura necessaria. L'adozione di tali misure eccezionali sarà immediatamente portata alla conoscenza del Contraente. Una tale sospensione non potrà superare la durata di due mesi.

Cessione e pegno

Il Contraente può cedere o dare in pegno i diritti derivanti dal Contratto. Tali atti saranno efficaci dal momento in cui la Compagnia avrà comunicato di accettare la cessione dei diritti o la costituzione del pegno al Contraente e al creditore e/o vincolatario. In ogni caso tali atti dovranno essere conformi al Contratto ed a qualsiasi previsione di legge applicabile. Nel caso di pegno o cessione l'esercizio dei diritti derivanti dalla Polizza richiede l'assenso scritto del creditore pignoratizio o cessionario.

In conformità a quanto disposto dall'art. 2805 del Codice Civile, la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del Contratto.

22. ISTRUZIONI DEL CONTRAENTE

Salvo che sia diversamente stabilito dalle presenti Condizioni generali, eventuali richieste o istruzioni del Contraente dovranno pervenire all'indirizzo della Compagnia tramite comunicazione scritta, datata e firmata dal Contraente su formato cartaceo ovvero su formato elettronico per mezzo di firma elettronica.

In alternativa, in caso di comunicazione scritta, esse potranno essere anticipate via fax al numero (+352) 26 214-9373, o all'indirizzo email sales.support.italie@cardifluxvie.lu, cui dovrà seguire, entro otto giorni, il ricevimento dell'originale da parte della Compagnia.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 12.3 "Attivi a ridotta liquidità", le istruzioni impartite saranno eseguite alla prima Data di valorizzazione successiva alla data di ricezione da parte della Compagnia della dichiarazione, del fax o della email, salvo diversa previsione.

La Compagnia ha facoltà, dandone comunicazione scritta al Contraente, di non dare esecuzione alle istruzioni di quest'ultimo, nel caso in cui la medesima ritenga che esse comportino violazione di leggi o regolamenti o del Contratto.

23. COMUNICAZIONI

Si intendono regolarmente effettuate le comunicazioni indirizzate al Contraente persona fisica 1 o al Contraente Persona giuridica o al Beneficiario, qualora inviate all'indirizzo di residenza indicato nella Proposta di assicurazione ovvero all'indirizzo email comunicato dal Contraente nella Proposta di Assicurazione.

Il Contraente dà atto pertanto che la Compagnia, inviando tutte le comunicazioni riguardanti il Contratto all'indirizzo, indicato ai sensi del precedente comma, abbia validamente espletato i suoi obblighi, liberandola da ogni responsabilità.

Salvo prova contraria, la data di spedizione è quella riportata sull'eventuale copia della corrispondenza o sull'elenco della documentazione spedita in possesso della Compagnia, o in caso di comunicazione elettronica, la data di invio del documento informatico inoltrato dalla Compagnia al Contraente.

Il Contraente potrà, inoltre, conoscere le informazioni relative al proprio Contratto e consultare la corrispondenza per via telematica, accedendo all'area riservata "e-Club" del sito internet della Compagnia (www.cardifluxvie.com).

Tali informazioni sono da considerarsi come supporto durevole non cartaceo, ai sensi della regolamentazione applicabile e, salvo prova contraria, si considerano emesse e messe a disposizione sull'area riservata "e-Club" del sito internet della Compagnia il giorno della data riportata nel documento stesso.

Le comunicazioni alla Compagnia si intendono ricevute il giorno in cui arrivano nella sede sociale della Compagnia. La data di ricezione registrata nei server della Compagnia fa fede quanto alla data di ricezione delle comunicazioni di documenti elettronici o su formati elettronici.

I documenti originali relativi al Contratto verranno conservati dalla Compagnia in conformità alla normativa in vigore. Nel caso in cui la Compagnia archiviasse solamente mediante archivio elettronico, i documenti originali formati su formato cartaceo, una volta distrutti questi ultimi, alla normativa in vigore nei confronti di terzi. In caso di eventuale archiviazione elettronica da parte della Compagnia, taluni o tutti i dati personali del Contraente, dell'Assicurato o di altre terze parti relativi al Contratto di Assicurazione, potranno essere trasmessi, stoccati e trattati da prestatori di servizi di cloud computing, scelti dalla Compagnia e debitamente autorizzati alla prestazione di tali servizi. Questi dati personali a carattere personale possono essere trasmessi, stoccati e trattati da prestatori di servizi di cloud computing, aventi sede o stabiliti in Paesi diversi dal Lussemburgo, i quali operano conformemente alla legislazione dello Stato ove hanno sede e/o sono stabiliti. Conseguentemente le autorità di questi Paesi potranno richiedere accesso ai dati personali stoccati, da tali prestatori di servizi di cloud computing, nell'ambito delle disposizioni legali e regolamentari di questi Paesi, che sono loro applicabili.

Si ricorda che nel caso in cui la firma manoscritta sia stata sostituita da una sottoscrizione effettuata tramite mezzo informatico personale e condidenziale, quale la firma elettronica, la composizione sulla tastiera di un numero di identificazione, la comunicazione elettronica di una password e/o ogni altro procedimento/protocollo di carattere tecnico adottato e implementato dalla Compagnia sarà considerato opponibile al Contraente allo stesso modo di una firma manoscritta apposta dal Contraente di proprio pugno.

Ugualmente il Contraente riconosce e accetta che le registrazioni informatiche (quali ad esempio registrazioni in senso stretto, architetture utilizzate, elementi identificativi del contratto e/o del cliente, giornale delle connessioni, tracciamenti digitali, ...) effettuate dalla Compagnia fanno piena prova fra le parti, i terzi e in giustizia, secondo le condizioni legalmente previste.

In occasione di ogni operazione di versamento, riscatto e Switch, il Contraente riceverà un apposito rendiconto. Il Contraente può inoltre richiedere alla Compagnia ulteriori informazioni relative al Contratto.

I rendiconti sono trasmessi al Contraente all'indirizzo indicato in Proposta e con le modalità richieste dal Contraente. In difetto di contestazione scritta, nei 45 giorni successivi alla data di spedizione di tali rendiconti, gli stessi saranno considerati come accettati da parte del Contraente ad ogni effetto di legge.

24. REGIME FISCALE DEL CONTRATTO

Le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente, del Beneficiario o degli aventi diritto alla Prestazione e sono applicate al momento del pagamento delle Prestazioni. Il regime fiscale applicabile al Contratto è quello del Paese di residenza fiscale del Contraente, del Beneficiario o degli aventi diritto.

Relativamente alle imposte sui redditi, la Compagnia agisce in Italia come sostituto d'imposta.

Per ulteriori dettagli si prega di far riferimento al DIP aggiuntivo IBIP.

25. MODIFICHE DEL CONTRATTO

La Compagnia avrà la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, ivi incluse le clausole relative alla misura delle spese, in conformità alla normativa applicabile.

ESEMPI DI POSSIBILI CASI DI MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI:

1. variazioni della normativa, anche fiscale, che incidano sulla disciplina applicabile al Contratto, alla Compagnia, agli attivi o i supporti sottostanti il Contratto;

2. variazione dei costi industriali gravanti sulla Compagnia;
3. variazioni unilaterali dei costi applicati dalla Banca depositaria e/o dal Gestore, disposte in conformità alla normativa applicabile;
4. variazioni delle condizioni di mercato che incidano in modo rilevante sull'equilibrio delle prestazioni previste dal Contratto.

Il Contraente che non intenda aderire alle modifiche apportate potrà, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della variazione, comunicare a mezzo raccomandata a/r o tramite email a mezzo PEC, il proprio recesso, con diritto di ricevere la Prestazione prevista per il riscatto.

26. RECLAMI

Eventuali reclami da parte del Contraente, dei Beneficiari e/o degli aventi diritto riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Cardif Lux Vie Société Anonyme in 23-25 Avenue de la Porte-Neuve - L-2227 Luxembourg, B.P. 691 - L-2016 Luxembourg, all'attenzione del "Dipartimento Reclami" oppure via fax al numero (+352) 26 214 -9374 o all'indirizzo e-mail: sales.support.italie@cardifluxvie.lu oppure via il formulario disponibile sul sito www.cardifluxvie.com.

La Compagnia accuserà ricezione del reclamo in un arco temporale non eccedente gli 8 giorni di calendario a contarsi dalla ricezione.

La Compagnia si impegna a rispondere al reclamo il prima possibile ma comunque in un arco temporale non eccedente i 30 giorni di calendario da contarsi dalla ricezione.

Nel caso in cui non sia possibile fornire una risposta finale nel arco temporale dei 30 giorni di calendario, la Compagnia informerà il Contraente del motivo del ritardo e comunicherà un nuovo arco temporale approssimativo per ottenere un riscontro.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del Reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma (Italia), numero verde 800 48 66 61 (per chiamate dall'estero il numero è il seguente: +39 06 42 02 10 95), oppure potrà inviare un Fax al n. 06 42 13 37 45 o al n. 06 42 13 33 53, oppure, se il reclamo riguarda aspetti di trasparenza, alla CONSOB, Via G.B.Martini, 3 - 00198 Roma (Italia), corredando copia del reclamo inoltrato alla Compagnia e, ove presente, il relativo riscontro.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, all'indirizzo www.ec.europa.eu/fin-net.

È facoltà del Reclamante, rivolgersi inoltre all'Istituto per la vigilanza ed il controllo delle assicurazioni in Lussemburgo: Commissariat aux Assurances (CAA), con sede in 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Il CAA riveste un ruolo essenziale nel trattamento delle domande di risoluzione stragiudiziale dei reclami. Le persone incaricate del trattamento di questo tipo di domande dispongono delle conoscenze e delle capacità necessarie a questo fine unitamente a una comprensione generale della legge. La domanda al CAA, sempre a titolo gratuito, può essere introdotta in lingua lussemburghese, tedesca, francese o inglese.

27. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non diversamente disciplinato, il Contratto è regolato dalla legge italiana, ferma restando l'applicazione della legge lussemburghese in materia di vigilanza prudenziale nonché con riguardo alle modalità di investimento delle categorie di attivi inclusi nel Contratto.

In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Il Foro competente è quello di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto, essendo necessario esperire preventivamente la procedura di mediazione prevista dall'art. 5, del Decreto legislativo n. 28, del 4/3/2010, mediante deposito di una Istanza presso l'ente di mediazione abilitato e debitamente iscritto nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, ovvero (ove competente) presentare ricorso all'ACF, con riferimento al comportamento del distributore. Per tutto quanto non diversamente disciplinato, il Contratto è regolato dalla legge italiana, ferma restando l'applicazione della legge lussemburghese in materia di vigilanza prudenziale nonché con riguardo alle modalità di investimento delle categorie di attivi inclusi nel Contratto.

In caso di controversie relative al Contratto nelle quali sia parte un consumatore residente in un paese membro dell'UE, foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo del consumatore medesimo. In ogni altro caso, il foro competente è quello ove ha sede legale la Compagnia.

28. PRESCRIZIONE

Il Contraente deve ricordare che un Contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura annotandone la scadenza e informandone i familiari o una persona di fiducia.

È importante non dimenticarsi dell'esistenza della Polizza ed esigere le prestazioni nei termini di Legge.

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle Prestazioni previste) si prescrivono dopo un periodo di **dieci anni** da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (il decesso). Decorso tale termine senza alcuna richiesta da parte dell'interessato il diritto alle prestazioni si prescrive e non può essere esercitato.

Ai sensi dell'art. 1 comma 345-quater della legge 23.12.2005 n. 266, così come modificato dalla legge 27.10.2008 n. 166, gli importi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita che non siano reclamati entro il termine di prescrizione di 10 anni dovranno essere devoluti allo specifico Fondo Rapporti Dormienti, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in cui confluiscono gli importi relativi ai rapporti "dormienti".

29. CONFLITTI DI INTERESSI

La Compagnia elabora, attua e mantiene efficaci misure e presidi organizzativi al fine di evitare conflitti di interesse che possano ripercuotersi negativamente sulla clientela.

In particolare, nella redazione e produzione dei Contratti, l'Impresa evita di effettuare operazioni in cui ha direttamente o indirettamente interessi in conflitto e opera al fine di contenere i costi, anche con riferimento ai compensi della rete di cui si avvale, perseguendo il miglior risultato possibile per il Contraente.

Qualora le misure e i presidi adottati non siano sufficienti ad evitare, con ragionevole certezza, il rischio di nuocere agli interessi del Contraente, l'Impresa informa il Contraente del conflitto di interesse mediante informativa pubblicata sul proprio sito internet e, in ogni caso, opera in modo da evitare qualsiasi pregiudizio per il Contraente.

Al fine di tutelare gli interessi dei suoi clienti, la Compagnia ha predisposto una politica in materia di conflitto d'interessi indirizzata a individuare, prevenire e gestire i conflitti d'interessi.

Tale politica include, tra l'altro, la disciplina relativa a:

- (i) l'identificazione dei potenziali conflitti d'interessi;
- (ii) la prevenzione e gestione dei conflitti d'interessi;
- (iii) la comunicazione al Contraente dei conflitti d'interessi che possono pregiudicare i suoi interessi;
- (iv) la tenuta del registro sui potenziali conflitti d'interessi.

Il Contraente può richiedere informazioni più approfondite sulla politica e sulla gestione dei potenziali conflitti di interessi da parte della Compagnia tramite richiesta scritta indirizzata a quest'ultima o consultare il sito internet dell'impresa www.cardifluxvie.com.

30. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Set Informativo è in vigore a partire dal 31 OTTOBRE 2022.

GLOSSARIO

DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL SET INFORMATIVO

ALLEGATI

Gli allegati contenuti nel fascicolo 2 di 2 (versione n. 02INV06 - VIT-01 - 31/10/2022) che descrivono le caratteristiche principali dei supporti di investimento collegabili al Contratto.

ASSICURATO

La persona fisica o le persone fisiche (massimo due) sulla cui vita è stipulato il Contratto. In caso di sottoscrizione da parte di una Persona giuridica è opzionale un solo Assicurato.

BANCA DEPOSITARIA

La banca nominata dalla Compagnia per la custodia degli attivi sottostanti di ciascun supporto di investimento.

BENCHMARK

Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi interni e/o esterni.

BENEFICIARIO

La persona o le persone fisiche o giuridiche designate dal Contraente o individuate ai sensi delle Condizioni generali a ricevere la Prestazione assicurativa. Qualora il Contraente sia una Persona giuridica, il Beneficiario caso vita e caso decesso sarà la Persona giuridica medesima.

CAPITALE MINIMO GARANTITO

L'importo che la Compagnia si impegna a corrispondere al Beneficiario, in caso di attivazione della Copertura assicurativa Opzionale "Garanzia ad importo fisso".

COMMISSARIAT AUX ASSURANCES

Organo di vigilanza per il settore delle assicurazioni del Granducato del Lussemburgo.

COMPAGNIA

Cardif Lux Vie Société Anonyme, società di assicurazione di diritto lussemburghese, con sede legale in Avenue de la Porte-Neuve 23-25, L-2227 Lussemburgo.

CONDIZIONI GENERALI

Il documento che contiene le principali disposizioni disciplinanti il rapporto contrattuale e i diritti e gli obblighi delle parti.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Le condizioni che regolano specificamente il Contratto di assicurazione stipulato dal Contraente (Premio versato, Prestazione assicurativa, eventuale Copertura assicurativa Opzionale, spese di ingresso e di gestione, clausole particolari pattuite tra la Compagnia ed il Contraente, etc.).

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che stipula il Contratto, provvede al pagamento del Premio ed è titolare di tutti i diritti obblighi derivanti dal Contratto.

CONTRATTO

Il contratto di assicurazione sulla vita "Cardif Private Insurance Italia" che stabilisce gli obblighi ed i diritti del Contraente e della Compagnia.

COPERTURA ASSICURATIVA

Il capitale in eccesso al Valore raggiunto dal Contratto che la Compagnia deve versare al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato.

La Copertura assicurativa può essere Base, Base Plus o Opzionale.

DATA DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO

La data in cui la Compagnia effettua il disinvestimento dei supporti d'investimento e di tutte le quote attribuite al Contratto, nei casi previsti dal Contratto stesso, e dalla quale decorre il termine per la liquidazione delle prestazioni ai Beneficiari, salvo l'applicabilità dell'articolo definito "Attivi a ridotta liquidità".

DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO

La data di entrata in vigore della Copertura assicurativa. La Copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno di conclusione del Contratto, come determinato ai sensi del DIP aggiuntivo IBIP e all'art. 4 delle Condizioni generali.

DATA DI VALORIZZAZIONE

Il giorno nel quale la Compagnia procede al calcolo del patrimonio netto del supporto e del valore unitario delle quote (operazione detta anche "valorizzazione della quota").

DIP AGGIUNTIVO IBIP

Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento IVASS n. 41/2018, il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP) fornisce le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel KID, necessarie affinché il Contraente possa acquisire piena conoscenza del Contratto assicurativo. Le informazioni contenute nel DIP aggiuntivo IBIP sono coerenti con quelle riportate nel KID e le integrano senza apportarvi modifiche.

EREDI

Persone fisiche o giuridiche che rivestano la qualifica di chiamato all'eredità sulla base di un testamento o, in mancanza, sulla base dei criteri previsti dalla legge applicabile alla successione, indipendentemente dall'accettazione o rinuncia all'eredità.

EVENTO ASSICURATO

Decesso dell'Assicurato (in caso di pluralità di assicurati, il decesso del primo Assicurato) o sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza della Polizza.

FONDO ESTERNO

Gli OICR (quali OICVM, fondi alternativi semplici o fondi di fondi alternativi e fondi immobiliari), espressi in quote o azioni e valorizzati in una valuta del fondo, scelti dal Contraente per l'investimento del Premio.

FONDO GENERALE

Un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Compagnia in conformità alla normativa vigente nel Granducato di Lussemburgo, in funzione del cui rendimento si rivaluta la Prestazione assicurativa.

FONDO INTERNO COLLETTIVO

Uno o più fondi interni assicurativi, espressi in quote e valorizzati in una determinata valuta, che sono stati istituiti e messi a disposizione dalla Compagnia, in conformità alla normativa vigente nel Granducato di Lussemburgo, per l'investimento del Premio e strutturati in funzione degli obiettivi e delle politiche di investimento descritti nel documento denominato "Disposizioni Specifiche" disponibile su richiesta.

FONDO INTERNO DEDICATO

Uno o più fondi interni assicurativi, espressi in quote e valorizzati in una determinata valuta, che sono stati istituiti dalla Compagnia, in conformità alla normativa vigente nel Granducato di Lussemburgo, per l'investimento del Premio e strutturati in funzione degli obiettivi e della politica di investimento indicati dal Contraente nel relativo Allegato.

GESTORE

Soggetto debitamente autorizzato in conformità alla normativa applicabile, che gestisce il Fondo Interno Collettivo e/o Fondo Interno Dedicato e/o Fondo Esterno, effettuando investimenti e disinvestimenti del patrimonio del fondo in conformità alla relativa politica di investimento. Per i Fondi Interni Dedicati e i Fondi Interni Collettivi è nominato dalla Compagnia.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni con sede in Via del Quirinale 21, I-00187 Roma.

KID

Il KID (acronimo di Key Information Document) è il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (c.d. PRIIPs) disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e dal Regolamento delegato (UE) 2017/653.

LETTRÉ CIRCULAIRE COSÌ COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA ED INTEGRATA:

Provvedimento emanato dal Commissariat aux Assurances recante disposizioni in materia di regole di investimento applicabili ai prodotti assicurativi vita collegati a fondi di investimento .

OICR

Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, come i Fondi comuni d'investimento e le SICAV.

PERSONA GIURIDICA

Società, ente o altro soggetto giuridico diverso da una persona fisica, validamente costituito in virtù della legge applicabile allo stesso, avente o meno personalità giuridica, che non svolga attività di società fiduciaria

POLIZZA

Far riferimento alla definizione di Contratto.

PREMIO

Importo che il Contraente corrisponde in unica soluzione alla Compagnia in fase di sottoscrizione del Contratto per avere diritto alla Prestazione assicurativa nonché gli eventuali successivi versamenti aggiuntivi.

PREMIO DI RISCHIO

importo prelevato dalla Compagnia per far fronte ai rischi demografici previsti nel Contratto.

PRESTAZIONE ASSICURATIVA O PRESTAZIONE

Il Valore raggiunto dal Contratto al verificarsi dell'Evento assicurato, eventualmente integrato dalla Copertura assicurativa.

PRESTAZIONE ASSICURATIVA OPZIONALE

Il Valore raggiunto dal Contratto integrato dalla Copertura assicurativa Opzionale "Garanzia ad importo fisso".

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

Modulo predisposto dalla Compagnia mediante il quale il Contraente propone alla Compagnia la stipula del Contratto.

RISCHIO DEMOGRAFICO

Rischio di un evento futuro e incerto relativo alla vita dell'Assicurato in relazione al quale il Contratto prevede specifiche Prestazioni Assicurative.

SET INFORMATIVO

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. aa) del Regolamento IVASS n. 41/2018, il set informativo è l'insieme dei documenti che sono predisposti dalla Compagnia e che sono consegnati unitariamente al Contraente, prima della sottoscrizione del Contratto, e pubblicati sul sito internet della Compagnia.

SWITCH

Modifica parziale/totale del supporto di investimento al quale sono collegate le Prestazioni Assicurative previste dal Contratto.

VALORE RAGGIUNTO DAL CONTRATTO

In caso di investimento in Fondi Interni Dedicati, Fondi Interni Collettivi e/o Fondi Esterni, corrisponde al numero delle quote assegnate al Contratto moltiplicato per il valore della singola quota ("controlvalore delle quote") ad una data determinata.

In caso di investimento nel Fondo Generale, corrisponde al controlvalore della partecipazione in Euro ad una data determinata.